Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 25/05/2023

Seduta Pubblica.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18:30** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati con nota prot. n. 10196 del 19 Maggio i componenti del Consiglio Comunale.

GUBELLINI CARLO	Presente
CERVELLATI CHIARA	Presente
MARZADURI GIOVANNI	Presente
MARCHESINI MONICA	Presente
PARESCHI DARIO	Assente
DA RE LAURA	Presente
ROMEO FORTUNATO GASPARE	Presente
CUPPINI CRISTIANO	Presente
SERMENGHI ANDREA	Presente
MAZZACURATI FRANCESCA	Assente
CASTELLI ANDREA	Presente
BARUGOLO ALBERTO	Presente
MAZZONCINI ANGELO	Presente
MENGOLI MAURO	Presente
SELLERI FABIO	Presente
CAVINA MATTIA	Presente
GIOVANNINI CARLO	Presente

PRESENTI N. 15 **ASSENTI N. 2**

Copia informatica per consultazione

Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **15** Consiglieri .

Sono presenti gli Assessori esterni Prata Pier Francesco, Sapienza Lauriana, Grandi Stefano.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DA RE LAURA – nella sua qualità di Consigliere, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione:

degli Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: Marzaduri Giovanni, Marchesini Monica, Cavina Mattia.

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 30 del 25/05/2023

DIBATTITO

Prende la parola l'Assessore Stefano Grandi il quale illustra il punto oggetto di discussione.

Intervengono i Consiglieri Fabio Selleri ed Andrea Castelli.

Ogni intervento è integralmente proposto nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti *(TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale *(IUC)*;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti *(TARI)*;
- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)*, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 avente per oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione delle modalità operative per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui alla deliberazione n. 363/2021 summenzionata e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- l'art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 702 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti

Copia informatica per consultazione

Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del DLgs. n. 446/1997;

- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve adottare, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in merito alle competenze in tema di determinazione delle tariffe;
- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del DLgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, così recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023 ha disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti locali;
- i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente *(o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti)* e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 consente al Comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE,

Copia informatica per consultazione

di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, per ogni categoria/sottocategoria omogenea, sono determinate, in ossequio alla disposizione richiamata al punto precedente, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

OSSERVATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario *(PEF)*, redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)* n. 443/2019*,* così come modificata con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 relativa al periodo regolatorio 2022/2025, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti *(MTR),* prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del MTR non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il DPR n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato *(MNR)* ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 e ssmmii confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise *(per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)* in 30 categorie, così come previste dal richiamato DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 e ssmmii rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani"*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR/MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Copia informatica per consultazione

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR-2, in virtù del quale:
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
- le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
  a) tasso di inflazione programmata;
  b) miglioramento della produttività;
  c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
  d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18 del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo e per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità:

a) **ha precisato che occorre sottrarre dal totale dei costi del PEF le seguenti poste:**
- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

b) ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, specificando che questi ultimi devono inviare:

- il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- la deliberazione di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare

Copia informatica per consultazione

riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO delle deliberazioni ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 e n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR eMTR-2) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2023;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castenaso è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR *(Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti*, *autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011),* che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con deliberazione n. 37 del 17/04/2023 è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario 2023/2025, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal *"Gestore* raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade" RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi e dal *"Gestore tariffe e rapporti con gli utenti"* Comune di Castenaso;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale *(Allegato "1")*, il quale espone un costo complessivo massimo per i singoli anni del periodo 2022-2025 così articolato:
Anno 2022 € 2.494.291,00
Anno 2023 € 2.547.896,00
Anno 2024 € 2.590.943,00
Anno 2025 € 2.634.705,00

DATO ATTO che:

- il suddetto Piano è declinato in costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei Piani economico-finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai Gestori ed è trasmesso agli organismi competenti;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO altresì che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche *(Allegato "2")*, determinate sulla base del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui qui si prende atto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013;

Copia informatica per consultazione

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto:

- di prendere atto del Piano finanziario 2023/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'Allegato *"1"* alla presente deliberazione,
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, confermando quelle in vigore per il 2022;

DATO ATTO che il Piano finanziario 2023/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 c.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno*;*

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.05.2023;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi *(per l'istruttoria relativa alla definizione delle voci di costo/provento del Gestore Comune)* e dal Responsabile Area Tecnica *(per l'istruttoria relativa al concorso alla definizione del costo del Gestore* RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole dal Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi;

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei voti, con il seguente esito:
presenti: n. 15
votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 10 - Prima Castenaso
voti contrari: n. 3 Fabio Selleri (Movimento 5 Stelle), Angelo Mazzoncini (Castenaso, si cambia!), Mauro Mengoli (Castenaso, si cambia!)
Astenuti: n. 2 Mattia Cavina (La sinistra al Centro Castenaso Civica), Carlo Giovanni (Progetto Civico Castenaso Vista da Dentro)

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse e qui integralmente richiamate

1) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2023/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR/MTR-2 e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'allegato *"1"* alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021.
2) di determinare per l'anno 2023 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, così come debitamente specificato nell'Allegato *"2"* al presente provvedimento, evidenziando che sono confermate le tariffe 2022;
3) di dare atto che i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio

Copia informatica per consultazione

regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

4) di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del DLgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia oggi Città metropolitana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Consigliere
DA RE LAURA

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA

Copia informatica per consultazione

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso			Ambito tariffario: Castenaso		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	253.448	-	253.448	257.430	-	257.430	257.430	-	257.430	257.430	-	257.430
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	277.884	-	277.884	257.353	-	257.353	257.353	-	257.353	257.353	-	257.353
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	597.835	-	597.835	525.060	-	525.060	525.060	-	525.060	525.060	-	525.060
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	566.038	-	566.038	639.295	-	639.295	790.676	-	790.676	790.676	-	790.676
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	5.241	-	5.241	20.964	-	20.964	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	45.472	-	45.472	45.172	-	45.172	45.172	-	45.172	45.172	-	45.172
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	20.644	-	20.644	21.412	-	21.412	21.412	-	21.412	21.412	-	21.412
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	203.412	-	203.412	253.468	-	253.468	253.468	-	253.468	253.468	-	253.468
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,59	0,59	0,5902	0,62	0,62	0,6162	0,62	0,62	0,6162	0,62	0,62	0,6162
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	120.054	-	120.054	156.187	-	156.187	156.187	-	156.187	156.187	-	156.187
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTotTV	- 15.390	2.754	- 12.637	- 17.452	2.754	- 14.698	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		122.291	122.291		126.273	126.273		126.273	126.273		126.273	126.273
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/	**1.544.357**	**125.045**	**1.669.402**	**1.505.051**	**129.027**	**1.634.077**	**1.652.920**	**126.273**	**1.779.193**	**1.652.920**	**126.273**	**1.779.193**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	149.006	112.073	261.079	152.436	108.398	260.834	152.436	108.398	260.834	152.436	108.398	260.834
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	159.853	159.853	-	221.447	221.447	-	221.447	221.447	-	221.447	221.447
Costi generali di gestione CGG	16.270	56.274	72.544	66.269	53.254	119.523	104.696	53.254	157.950	104.696	53.254	157.950
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	- 0	-	- 0	- 2.707	-	- 2.707	- 2.707	-	- 2.707	- 2.707	-	- 2.707
Altri costi COAL	58.372	8.526	66.898	34.689	7.714	42.403	34.689	7.714	42.403	34.689	7.714	42.403
Costi comuni CC	74.642	224.652	299.294	98.251	282.415	380.666	136.678	282.415	419.092	136.678	282.415	419.092
Ammortamenti Amm	62.762	6.824	69.587	67.451	6.824	74.275	63.861	6.824	70.686	49.699	6.824	56.523
Accantonamenti Acc	-	126.067	126.067	3.709	104.937	108.645	3.709	187.879	191.588	3.709	187.879	191.588
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	126.067	126.067	-	104.937	104.937	-	187.879	187.879	-	187.879	187.879
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	3.709	-	3.709	3.709	-	3.709	3.709	-	3.709
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	49.727	7.437	57.163	54.782	6.686	61.468	50.096	6.256	56.352	45.635	5.826	51.461
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	5.486	-	5.486	4.334	-	4.334	4.334	-	4.334	4.334	-	4.334
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	117.975	140.328	258.303	130.276	118.447	248.723	122.000	200.959	322.959	103.377	200.529	303.906
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 1.702	- 3.805	- 5.507	- 3.919	- 3.805	- 7.724	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		64.698	64.698		69.287	69.287		69.287	69.287		69.287	69.287
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**341.171**	**537.946**	**879.117**	**382.044**	**574.741**	**956.785**	**411.114**	**661.058**	**1.072.172**	**392.491**	**660.628**	**1.053.119**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.143.904**	**675.024**	**2.818.928**	**2.076.903**	**786.709**	**2.863.612**	**2.064.033**	**787.331**	**2.851.364**	**2.045.411**	**786.901**	**2.832.312**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.885.528**	**662.991**	**2.548.519**	**1.887.095**	**703.767**	**2.590.862**	**2.064.033**	**787.331**	**2.851.364**	**2.045.411**	**786.901**	**2.832.312**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			75%			74%			74%			74%
qa-2 ton			10.570,41			10.511,02			10.511,02			10.511,02
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			23,08			23,78			24,25			24,65
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,32			26,32			26,32			26,32
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,25			-0,27			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,11			-0,14			-0,14			-0,14
Totale γ			**-0,36**			**-0,41**			**-0,41**			**-0,41**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,64**			**0,59**			**0,59**			**0,59**
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,35%			0,06%			0,06%			0,06%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,95%**			**1,66%**			**1,66%**			**1,66%**
(1+ρ)			**1,0195**			**1,0166**			**1,0166**			**1,0166**
∑Ta			2.548.519			2.590.862			2.851.364			2.832.312
∑TVa-1			1.576.859			1.669.402			1.634.077			1.609.193
∑TFa-1			922.889			879.117			956.785			1.024.716
∑Ta-1			**2.499.749**			**2.548.519**			**2.590.862**			**2.633.909**
∑Ta/ ∑Ta-1			**1,0195**			**1,0166**			**1,1005**			**1,0753**

Copia informatica per consultazione

∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.548.519**			**2.590.862**			**2.633.909**			**2.677.671**
delta (∑Ta-∑Tmax)			-			-			217.455			154.641
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.544.357**	**125.045**	**1.669.402**	**1.505.051**	**129.027**	**1.634.077**	**1.482.920**	**126.273**	**1.609.193**	**1.498.279**	**126.273**	**1.624.552**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**341.171**	**537.946**	**879.117**	**382.044**	**574.741**	**956.785**	**411.114**	**613.603**	**1.024.716**	**392.491**	**660.628**	**1.053.119**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.885.528	662.991	**2.548.519**	1.887.095	703.767	**2.590.862**	1.894.033	739.876	**2.633.909**	1.890.770	786.901	**2.677.671**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			35.465			27.743			27.743			27.743
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			18.763			15.223			15.223			15.223
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.633.937			1.606.334			1.581.449			1.596.809
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			860.354			941.562			1.009.493			1.037.896
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.494.291**			**2.547.896**			**2.590.943**			**2.634.705**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Copia informatica per consultazione

TARI 2023

ALLEGATO 2

CLTRIB	USOTRIB	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI DI PRODUZIONE APPLICATI	TARIFFA MONOMIA
		UTENZE DOMESTICHE		
			Kn	
NUMERO COMPONENTI:		**1**	**0,80**	**1,24410**
		2	**1,07**	**1,65998**
		3	**1,13**	**1,75494**
		4	**1,19**	**1,84614**
		5	**1,23**	**1,91504**
		6 E OLTRE	**1,28**	**1,98414**
UTENZE NON DOMESTICHE				
			Kp	
2	1	**MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO**	**0,99**	**0,93707**
2	2	**CINEMATOGRAFI E TEATRI**	**1,07**	**1,61179**
2	3	**AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA**	**0,88**	**2,24901**
2	4	**CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB. AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI**	**0,31**	**1,78049**
2	5	**STABILIMENTI BALNEARI**	**-**	**-**
2	6	**ESPOSIZIONI, AUTOSALONI**	**0,67**	**1,19471**
2	7	**ALBERGHI CON RISTORAZIONE, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, CON RISTORANTE**	**1,05**	**5,37854**

Copia informatica per consultazione

2	8	ALBERGHI, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, SENZA RISTORAZIONE	0,83	3,54201	
2	9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,24	2,34268	
2	10	OSPEDALI	-	-	
2	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI,	0,81	5,69715	
2	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,07	5,69715	
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,67	4,62428	
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	4,62428	
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,22	3,11106	
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,07	4,08554	
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,07	3,86061	
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,79	4,08554	
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	3,44832	
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI	0,89	4,08554	
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB , AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE	0,97	10,43847	
2	23	MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE	1,07	9,08914	
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE	1,05	7,42127	
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,07	6,62481	
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MIST	1,07	5,84710	
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,07	13,43693	
2	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	-	-	
2	30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB,	1,07	3,89811	

Copia informatica per consultazione

Punto 6 ODG
PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

LAURA DA RE
Presidente del Consiglio

Allora passiamo al punto 6 all'ordine del giorno che è la presa d'atto del Piano Economico Finanziario, quindi il famoso PEF, servizio integrato di gestione dei rifiuti 2023-25 e approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti per l'anno 2023. Do la parola all'Assessore Grandi.

STEFANO GRANDI
Assessore

Sì intanto buonasera a tutti. Allora l'articolo 1 comma 527 della legge 205 del 2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente ARERA tra l'altro le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento. L'articolo 1 del comma 683 della legge 147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale deve adottare entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione le tariffe della Tari in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato quindi dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma di legge. L'articolo 1 del comma 652 della legge 147/2013 consente al Comune nel rispetto del principio di "chi inquina paga" di commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. Ricordo che i costi devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall' applicazione della Tari. Con delibera di ARERA, la 363 del 2021 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe Tari che è il famoso MTR, Metodo Tariffario dei Rifiuti. In particolare in questo Metodo Tariffario dei Rifiuti la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie nonché in funzione delle coperture di oneri attesi e connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente più del limite della variazione annuale che tiene conto: primo, del tasso di inflazione programmata, secondo, del miglioramento della produttività, terzo, del miglioramento previsto della qualità delle caratteristiche delle prestazioni offerte, quarto, delle modifiche del perimetro gestionale. Inoltre ha anche precisato ARERA che occorre sottrarre dal totale dei costi del PEF le seguenti poste: prima di tutto le entrate relative al contributo del Miur, poi le riscossioni derivanti dalle attività di contrasto all'evasione Tari, le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie e eventuali partite stabilite dall'ente territorialmente competente. Spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione del PEF validato dagli enti territorialmente competenti, è presente e operante l'ente di governo sul nostro territorio previsto dal decreto legge 138 del 2011 convertito in legge 148 sempre del 2011 che è rappresentato da Atersir l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti. Il Piano Finanziario 2023-25 validato dall'ente di governo dell'ambito dovrà essere trasmesso ad ARERA ai fini della successiva approvazione come previsto dall'articolo 7 della delibera di ARERA 363 del 2021 Ai sensi del

Copia informatica per consultazione

comma 767 dell'articolo 1 legge 160 del 2019 le aliquote e i regolamenti hanno efficacia dall'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro questa data, quindi entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Come sapete sul territorio del Comune di Castenaso la Tari viene suddivisa tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, come sapete le utenze domestiche sono divise in 6 sottocategorie mentre le utenze non domestiche, in quanto un Comune superiore a 5.000 abitanti, sono divise in 30 categorie. Noi quindi stasera andiamo a prendere atto diciamo del Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti validato quindi dall'ente di governo ed inoltre come abbiamo già affrontato nella commissione di giovedì scorso, diciamo nulla cambia quindi vengono confermate le tariffe che sono in vigore nel 2022 Direi di aver sintetizzato abbastanza il punto, se ci sono delle domande sono a disposizione, non mi dilungherei ulteriormente. Grazie.

LAURA DA RE
Presidente del Consiglio

Benissimo, grazie Assessore Grandi. Passiamo alla discussione. Allora, primo intervento? Vedo che vuole intervenire Fabio Selleri. Prego.

FABIO SELLERI
Movimento 5 Stelle

Grazie. Dunque, io già da qualche anno cerco di trovare una spiegazione a 2 entità che trovo difficilmente conciliabili, da un lato il notevole aumento della quota di raccolta differenziata che negli ultimi anni è quasi raddoppiata raggiungendo il 75%, dall'altro la mancata riduzione della tariffa Tari. Visto che l'aumento di raccolta differenziata produce materie prime secondarie che hanno un valore economico, cioè vengono sostanzialmente vendute, troverei naturale che a questo corrispondesse una riduzione della tariffa Tari. Ecco leggendo l'allegato al PEF che è un documento abbastanza complesso, ho concentrato la mia attenzione su 2 aspetti. Il primo è il fatto che il valore dei proventi da rivendita delle materie prime secondarie viene poi ribaltato sul Comune di Castenaso solo in minima parte, cioè in pratica per quanto riguarda le vendite di materie prime secondarie ci viene riconosciuto mi sembra il 49%, il 45% mentre per quanto riguarda le vendite degli imballaggi e quindi con i rimborsi da parte del Conai ci viene riconosciuto il 59% quindi la differenza, se non interpreto male i dati, viene trattenuta da Hera per la sua attività di raccolta e intermediazione. Mi sembra una percentuale molto generosa, cioè per loro e non molto generosa per noi e nemmeno per i cittadini che fanno il lavoro di differenziazione dei rifiuti, se si tratta di un lavoro che le famiglie e le imprese fanno dovrebbe anche essere riconosciuto economicamente. Poi mi sono concentrato anche sull'aspetto del valore economico di questi rifiuti e negli ultimi giorni ho chiesto chiarimenti alla dottoressa Bonori che me li ha forniti poi tempestivamente e quindi la ringrazio e alcuni chiarimenti mi sono arrivati anche oggi via mail da Hera riguardo alle quantità, adesso diventa piuttosto complesso entrare nel merito però io ho provato in modo molto grossolano a fare una stima di quello che è il quantitativo di materie prime secondarie che vengono prodotte che ammonta se non sbaglio circa a 7.500 tonnellate all'anno e ho provato a individuare, sulla base dei dati che trovavo in rete, quali possono essere i prezzi a tonnellata per la carta da macero, la plastica, il vetro, i rottami di vetro e ho avuto l'impressione che in effetti i valori indicati nel PEF siano veramente molto bassi, cioè io ho trovato un valore di €45.000 per quanto riguarda la vendita delle materie prime secondarie e di €203.000 per i rimborsi ricevuti dal Conai per gli imballaggi. Hera mi ha dato questa spiegazione, mi hanno detto che in effetti le materie prime secondarie costituite da carta, vetro e plastica non superano in realtà le 2.500 tonnellate e il resto è riferibile a rifiuti organici e simili. Questo è un argomento su cui intendo approfondire ulteriormente perché mi sembra una proporzione piuttosto strana, cioè 2.500 fra carta, plastica e vetro e 5.000 di organico mi

Copia informatica per consultazione

sembra una proporzione abbastanza curiosa e quindi vorrei approfondire ulteriormente. Comunque anche con questo tipo di inquadramento ritengo che i valori che vengono denunciati e quindi dedotti dalla tariffa Tari, mi sembrano ancora piuttosto bassi, quindi penso che dovrò chiedere, rompere le scatole ulteriormente ai nostri uffici amministrativi e anche all'Hera però vorrei capire meglio come vengono insomma determinati questi importi. Questo è uno degli aspetti che trovo abbastanza di difficile comprensione. Un altro aspetto chiaramente riguarda le tempistiche. Oggi ho ricevuto l'avviso di pagamento dalla tassa dei rifiuti per il 2023 e spiega chiaramente che si tratta di un conteggio provvisorio perché stiamo approvando adesso in questo momento la tariffa quindi chiaramente l'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali conguagli l'anno prossimo su eventuali differenze di tariffa, questo credo che dipenda dal fatto che abbiamo ricevuto solamente oggi, cioè solamente in questi giorni i conteggi di Atersir e quindi non eravamo nelle condizioni di approvare prima la tariffa della Tari però questo comporta secondo me un maggiore lavoro amministrativo da parte dei nostri uffici e anche da parte dei cittadini, quindi un disagio che deriva in qualche modo da un certo ritardo nella comunicazione di questi dati alla nostra Amministrazione. Ultima considerazione, questa però è di carattere politico e generale e penso di averla ripetuta tutti gli anni ma è giusto ripeterla anche adesso, credo che tutte queste caratteristiche negative del servizio che viene erogato da Hera al nostro Comune dipendono dal regime di monopolio sostanziale in cui tutto questo si verifica, io ritengo che se un'Amministrazione pubblica deve dare al privato la gestione di un servizio deve però rivolgersi ad un privato che operi in regime di concorrenza, quindi rivolgersi ad un privato che opera in regime di monopolio e di mercato protetto chiaramente lo mette in condizione di non adeguare le proprie proposte all'effettive esigenze dell'Amministrazione pubblica e quindi credo che questa impostazione sia proprio sbagliata a monte e sarebbe necessario riflettere su quello che il nostro Comune può fare di alternativo. Non è facile, so che non è facile perché effettivamente un Comune delle nostre dimensioni avrebbe qualche difficoltà a gestire un servizio in house però credo che un tentativo andrebbe fatto, questo è un argomento di cui ho parlato molto anche nella scorsa campagna elettorale del 2019 e credo che il tema vada sempre tenuto vivo, cioè non credo che dovremmo rassegnarci a questo stato di cose, dovremmo cercare di valutare eventuali alternative. In linea di massima la mia valutazione è negativa quindi esprimerò voto contrario a questo PEF. Grazie.

LAURA DA RE
Presidente del Consiglio

Do la parola all'Assessore Grandi per la risposta.

STEFANO GRANDI
Assessore

Bene. Intanto mi riallaccio un attimo alle scadenze, quindi parliamo di 31 di maggio e 31 ottobre. Se c'erano per caso delle variazioni venivano rettificate alla seconda scadenza, veniva fatta un'integrazione. Come abbiamo anche detto nell'ultimo Consiglio Comunale dal prossimo anno per effetto del fatto che deve essere pubblicato sulla Gazzetta le scadenze quindi saranno la prima entro giugno e la seconda obbligatoriamente entro il 2 dicembre, ne abbiamo parlato nell'ultimo Consiglio Comunale. Ecco a proposito di questo volevo dire che per le persone alluvionate anche del nostro paese, le persone che hanno avuto dei danni il Governo ha stabilito che la prima scadenza viene spostata, quindi dal 31 di maggio al 31 agosto, noi chiaramente aderiamo a questa scelta governativa. Sulle considerazioni di Hera come ha detto anche l'altra sera la dottoressa Bonori in commissione, noi acquisiamo un PEF sul quale non possiamo sinceramente fare nulla, io comunque visto le domande di Selleri anch'io in questi giorni ho cercato di contattare Hera che sono stati molto impegnati per le motivazioni che sapete, comunque oggi pomeriggio ho ricevuto una prima risposta che ve la leggo direttamente e praticamente cita questo: "il quantitativo di rifiuti indicato

Copia informatica per consultazione

nel PEF 2022-23 tonnellate 10.570 per il 2022. e tonnellate 10.511 per il 2023 è relativo sia ai rifiuti indifferenziati che differenziati, di conseguenza data la percentuale media di circa il 75%, quelli differenziati con riferimento al PEF 2023 ammontano a tonnellate 7.883. Tuttavia i rifiuti differenziati non afferiscono solo alle frazioni valorizzabili di carta, plastica e vetro ma anche a quelle frazioni che devono essere differenziate ma non vengono riciclate, in particolare i rifiuti organici. Delle 7.883 tonnellate dei rifiuti differenziati la frazione di carta, plastica e vetro sono pari a 2.500 tonnellate. Questa frazione hanno prodotto dei ricavi di vendita della frazione recuperabile al Conai o a libero mercato pari a complessivi €298.641 di cui €177.599 ad abbattimento del PEF". Quindi entrambe le voci "proventi dalla vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti" e "ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi" accolgono i ricavi delle vendite di frazioni recuperabili, le prime la vendita sul libero mercato, la seconda ai consorzi Conai. Quindi abbiamo ottenuto questo da Hera, è chiaro che come diceva la Monica ci ha spiegato benissimo che dobbiamo prendere i dati che ci vengono dati che sono dati desumibili dal bilancio, dati certi, dati che vengono approvati dal Consiglio di Hera, è chiaro che per quest'anno non cambia nulla quindi lasciamo le tariffe invariate e speriamo di migliorare anche nei prossimi anni. Poi vedremo, sono d'accordo Fabio con te che una discussione con Hera la possiamo chiaramente affrontare, possiamo andare ad indagare su questo discorso dei rifiuti però al momento attuale abbiamo questi dati e ce li dobbiamo tenere.

LAURA DA RE
Presidente del Consiglio

La parola al Consigliere Castelli.

ANDREA CASTELLI
Prima Castenaso

Ci tenevo solo a dire una cosa che sono assolutamente d'accordo con Selleri, perché questa cosa va avanti nel tempo e non si vedono miglioramenti, tutte le volte diciamo che poi incontreremo Hera, bisogna che la incontriamo perché mi sembra evidente che loro hanno la gestione assoluta e questa è una cosa che non va assolutamente bene, credo che tutti i Comuni si devono interessare ad attivarsi perché non possiamo imporre ai cittadini di fare un certo tipo di lavoro a fronte di un non abbattimento del costo perché sennò uno butta tutto dell'indifferenziata e se ne frega. Io credo che sia importante fare questo incontro il prima possibile visto che per te penso che sia una cosa fattibile, adesso chiaramente c'è stato questo disastro quindi non è che devi farlo domani però credo che si possa fare quanto prima, quando tu sei in grado di riuscirlo a organizzare. Grazie.

LAURA DA RE
Presidente del Consiglio

Qualcun altro vuole intervenire su questo punto? Bene. Dichiarazione di voto chi vuole farla? Nessuno. Passiamo alle votazioni allora. Relativamente a questo Piano Economico Finanziario e le tariffe Tasse Rifiuti

VOTAZIONE

Favorevoli? Unanimità della maggioranza.
Contrari? Selleri, Mazzoncini, Mengoli.
Astenuti? Cavina, Giovannini.

Copia informatica per consultazione

VOTAZIONE

Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità di maggioranza e minoranza.

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Proposta N. 2023 / 1017
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/05/2023

IL DIRIGENTE
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Proposta N. 2023 / 1017
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

PARERE TECNICO CONCOMITANTE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/05/2023

IL DIRIGENTE
MALAGUTI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 1017 / 2023
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta N. 1017 / 2023

Lì, 25/05/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 25/05/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 28/07/2023 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/08/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CHIARINI MARIA OTTAVIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 25/05/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2023/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/07/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/08/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CHIARINI MARIA OTTAVIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione